

Prot. n. 8/09

Radio Subasio S.r.l.

p.c. Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli
Arch. Giovanna Bargagna

Direzione del Dipartimento Territorio della Regione
Lazio
Ing. Raniero De Filippis

Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio
Arch. Daniele Iacovone

Direzione dell'Area Legislativa, Contenzioso e
Vigilanza della Regione Lazio
Dott.ssa Marina Aiello

Dipartimento Comunicazioni del Ministero delle
Attività Produttive

Ispettorato Territoriale del Lazio

Sindaco del Comune di Palombara Sabina

Sindaco del Comune di S. Polo dei Cavalieri

Oggetto – Conferenza di Servizi del 16.3.2004: lettera raccomandata della S.r.l. Radio Subasio di riscontro della nota prot. n. 11289 del 22.1.2009 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

Alla delibera del Consiglio Comunale di Palombara Sabina, con cui è stato chiesto l'annullamento della Conferenza di Servizi del 16.3.2004, ha dato seguito l'Arch. Giovanna Bargagna con propria nota prot. n. 11289 del 22.1.2009 in cui - dopo aver verificato la correttezza dell'iter amministrativo seguito in tale caso - è arrivata alla conclusione che *<<la conferenza di servizi in oggetto non rientra tra le competenze assegnate alla Regione>>*.

Con lettera raccomandata r.r. del 3.2.2009 questa Spett.le Società ha ritenuto di riscontrare la nota suddetta per definire "sconcertante" il comportamento della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, perché sul piano del metodo *<<gli amministratori,*

1

anche quelli regionali, dovrebbero essere tenuti a rispettare il principio d' imparzialità anche nei confronti delle istanze politiche sopravvenute>>.

A tal riguardo si fa presente che lo stesso principio d'imparzialità non sarebbe stato rispettato nemmeno dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area D2 2B 11 - Legislativa Contenzioso e Vigilanza, dal momento che con nota prot. n. 177074 del 24/11/2008 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area D2 2B 11 - Legislativa Contenzioso e Vigilanza, è stata comunicata al sig. Lino Imperiali l'avvenuta trasmissione per competenza all'Arch. Giovanna Bargagna del suo esposto, che chiedeva anch'esso l'annullamento della Conferenza dei Servizi e di cui vengono riconosciute <<diverse problematicità in relazione alla procedura seguita per la convocazione della Conferenza di servizi>>.

Questa Spett.le Società ha voluto fare un espresso riferimento al 1° comma dell'art. 97 della Costituzione italiana, secondo cui debbono essere <<assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione>>: dal momento che anche questa associazione ritiene di essere nello stesso "Stato di diritto", dove la legge non ammette ignoranza da parte di nessuno, si sente in dovere di far presente, sul piano sempre del metodo, che l'attività amministrativa è retta non solo dal principio di imparzialità, ma anche e soprattutto dal "principio di legalità", a lungo non scritto, ma ritenuto ugualmente di rilievo costituzionale ed ora sancito dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Da entrambi i suddetti principi fondamentali deriva la potestà di "autotutela" delle autorità amministrative, che - a differenza dei privati - nell'ambito del loro potere discrezionale possono e debbono annullare d'ufficio tutti i propri atti che risultassero viziati di legittimità.

Quella del Consiglio Comunale di Palombara Sabina non è solo una "istanza politica", dal momento che non ha fatto altro che chiedere l'esercizio del potere di autotutela, avendone quello stesso pieno diritto di cui si è avvalsa anche questa associazione (per chiedere anch'essa l'annullamento della Conferenza di Servizi del 16.3.2004, con propria nota del 2.2.2009): tale diritto non può quindi essere limitato solo ad <<un'autorità preposta alla tutela ambientale, della salute, o del patrimonio storico-artistico>>, come sostiene questa Spett.le Società sulla base di un presunto "criterio di specialità", che si dovrebbe applicare nel caso di antinomie tra due norme, ma che non può comunque impedire l'esercizio del potere di autotutela richiesto per tale caso.

In termini di "metodo", dunque, di "sconcertante" c'è caso mai che questa Spett.le Società non riconosca a priori nemmeno il diritto-potere della Amministrazione Regionale di annullare d'ufficio un proprio atto o provvedimento: in termini di "merito" l'annullamento d'ufficio può e deve avvenire solo e soltanto dopo che ne siano stati accertati tutti gli eventuali vizi di legittimità e si debba quindi ammettere in modo fondato di avere sbagliato.



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Secondo il “riscontro” di questa Spett.le Società non vi sarebbe alcun vizio di legittimità nella Conferenza di Servizi del 16.3.2004, perché a suo giudizio <<l'individuazione del “Comune” come unico ente locale abilitato a indire la Conferenza di Servizi, ..., è affermazione contraddittoria, oltre che infondata>>, dal momento che <<il principio di sussidiarietà impone, infatti, la competenza dell'Ente locale “maggiore” quando sono in gioco interessi extra-comunali>>.

Si è del tutto d'accordo con quanto riconosciuto da questa stessa Spett.le Società, che cioè <<la disciplina sulla Conferenza di Servizi applicabile in caso di localizzazione e installazione degli impianti radiotelevisivi è soltanto quella dell'art. 87 D.Lvo 259/2003>>, sapendo però che assorbe il titolo edilizio previsto dal D.P.R. n. 380/2001 (come sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 100 del 21.1.2005 e poi confermato da tutta la Giurisprudenza consolidata in materia): ma nel pieno (e soprattutto dovuto) rispetto del principio di legalità si mette in evidenza che ai sensi del 2° comma del suddetto art. 87 <<l'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture ... è presentata all'Ente locale>> (e non quindi alla Regione), il cui <<ufficio abilitato indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento>>, a cui soltanto spetta, ai sensi del successivo 6° comma, di convocare una Conferenza di Servizi, a conclusione della quale il comma 7 stabilisce che <<l'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni>>.

Si fa ad ogni modo presente che anche la suddetta contestazione rimane sempre e comunque sul piano del “metodo”, ignorando che sullo stesso piano si registrano ben altri e più gravi vizi di legittimità.

Infatti, per l'approvazione del progetto l'allora Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ha indetto e convocato per il 16 marzo 2004 una Conferenza di Servizi con lo scopo dichiarato nel resoconto di <<acquisire i pareri dei soggetti istituzionali competenti sul progetto presentato dalla Soc. “Radio Subasio”>>: ma nelle convocazioni trasmesse il 20/2/2004 non sono stati inclusi “soggetti istituzionali competenti” come la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio**, come l'**Area Usi Civici della Regione Lazio dell'Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo**, come l'**Area D2/2S/19 - Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l'Ambiente della Regione Lazio** e come il **Comune di Marcellina**.

In termini invece di “merito” vero e proprio questa Spett.le Società non sembra avere mai considerato soprattutto i seguenti vizi di legittimità.

1 - Come già precedentemente rilevato riguardo all'assorbimento del titolo edilizio previsto dal D.P.R. n. 380/2001 nell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, la Giurisprudenza consolidata al riguardo ha ormai definitivamente sancito che **la costruzione di un traliccio**

stabilmente ancorato al suolo rientra nella categoria delle opere edilizie per le quali è oggi necessario il rilascio del permesso di costruire.

Il Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili, così come definitivamente approvato dalla Regione Lazio con deliberazione n. 612 del 2/2/2000, destina l'area di Monte Gennaro che è soggetta ad usi civici ed è ricadente nel territorio del Comune di S. Polo dei Cavalieri a Zona B - Riserva Orientata, contraddistinta con la sigla Bb/1, per la quale **l'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione pone fra gli usi non consentiti <<la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti>>: ne deriva che è tassativamente vietata dal Piano di Assetto la costruzione del traliccio stabilmente ancorato al suolo, previsto proprio come "nuova opera edilizia" dal progetto di questa Spett.le Società.**

Ciò nonostante il progetto è stato considerato ugualmente approvato in sede di Conferenza dei Servizi indetta per il 16/3/2004: sul presupposto della considerazione formulata dall'Ente Parco circa la <<poca chiarezza delle norme del piano del parco in ordine alla compatibilità di simili impianti>>, condivisa all'epoca anche dall'Arch. Giovanna Bargagna dell'Area Conservazione Natura della Regione Lazio, che si era impegnata a sciogliere la riserva formulata dall'Ente Parco, il parere del medesimo Ente Parco - benché mai espresso compiutamente - è stato in seguito "interpretato" come formale "assenso" o comunque "silenzio-assenso", anche perché alla richiesta di chiarimenti in seguito formulata dall'Ente Parco con nota prot. n. 4837 del 5/10/2004 la Regione Lazio deve a tutt'oggi ancora rispondere.

Di qui l'evidente vizio di legittimità.

2 - Ai sensi del 7° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 <<a seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta .. rilasciato dall'ente di gestione assorbe anche l'autorizzazione paesistica ... solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato>>: il successivo comma 8 stabilisce che <<in ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla regione nonché al Ministero dei beni culturali e ambientali>> che si deve pronunciare sul nulla osta tramite la Soprintendenza competente per territorio.

Non risultando che l'Ente Parco dei Monti Lucretili abbia espresso parere né tanto meno rilasciato il nulla osta di propria competenza, che per il caso in questione non si può considerare formatosi per silenzio-assenso, manca formalmente la prescritta autorizzazione paesaggistica, su cui è mancato conseguentemente il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, che avrebbe se non altro potuto pronunciarsi in sede di Conferenza dei Servizi del 16.3.2004 anche indipendentemente dalla pronuncia dell'Ente Parco.

Ma come già detto la Soprintendenza non è stata invitata a partecipare alla Conferenza dei Servizi del 16.3.2004 e non si è potuta quindi esprimere nemmeno

autonomamente: di qui il vizio di legittimità sia sul piano del metodo che su quello del merito.

3 - Come già precedentemente rilevato, anche il Comune di Marcellina non è stato invitato a partecipare alla Conferenza dei Servizi del 16.3.2004: è venuto così a mancare il suo obbligatorio assenso al mutamento di destinazione dell'area, che è soggetta ad usi civici affidati in gestione proprio a questa Amministrazione Comunale.

Di qui il vizio di legittimità sia sul piano del metodo che su quello del merito.

4 - Anche l'Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo - Area Usi Civici della Regione Lazio non è stato invitato a partecipare alla Conferenza dei Servizi del 16.3.2004: è venuta così a mancare la sua preventiva ed obbligatoria autorizzazione proprio all'alienazione o al cambio di destinazione d'uso del terreno di demanio collettivo affidato in gestione al Comune di Marcellina.

Di qui il vizio di legittimità sia sul piano del metodo che su quello del merito.

5 - Alla Conferenza dei Servizi del 16.3.2004 non è stata invitata a partecipare nemmeno l'Area D2/2S/19 - Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l'Ambiente della Regione Lazio, che si sarebbe dovuta esprimere anch'essa, perché l'area interessata dal progetto ricade all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) dei "Monti Lucretili": è venuta così a mancare l'altrettanto preventiva ed obbligatoria pronuncia di Valutazione di Incidenza.

Di qui il vizio di legittimità sia sul piano del metodo che su quello del merito.

6 - Anche ammesso e non concesso per un attimo che sia valida la Conferenza dei Servizi del 16.3.2004 ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, di cui questa stessa Spett.le Società riconosce come unicamente applicabile la relativa disciplina, si fa presente che il comma 10 dispone che *<<le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso>>*: ne deriva che la Conferenza dei Servizi del 16.3.2004 ha comunque perso ogni sua efficacia giuridica anche nel presupposto di un suo corretto svolgimento.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra evidenziate, dal momento che ci troviamo nello stesso "Stato di diritto" che comporta l'obbligo da parte di ogni cittadino di rispettare tutte le regole che si è dato, si invita questa Spett.le Società a riconoscere anzitutto il pieno diritto che ha la Regione Lazio di esercitare il potere di autotutela, verificando tutte le censure che sono state portate alla Conferenza dei Servizi del 16.3.2004: nel caso che ne venissero accertati e riconosciuti tutti i vizi di legittimità



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

precedentemente rilevati, la si invita ad accettare in modo composto e responsabile, comunque in pieno dovere civico oltre che in onestà intellettuale, l'eventuale annullamento d'ufficio della medesima Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 24 febbraio 2009

6

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

*Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994*

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264